

Avv. Cosimo Recchia

Viale Virgilio n. 101/A – 74121 TARANTO
tel. 099.4535979 – fax 099.4551631
pec: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it
e-mail: avv.cosimorecchia@gmail.com

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

R.G.: n. 15793/2016
Sezione: Sezione Prima Civile
Giudice: dr. E. Pinto
Prossima udienza: 01 ottobre 2018

NOTE CONCLUSIVE E CONTESTUALE ATTO DI COSTITUZIONE

nell'interesse della società "INEDIL S.r.l.", con sede in Noci (BA) alla Via G. Di Vittorio nn. 1/C-1/D (c.f./p.iva 05425930723), quale società incorporante -a seguito di fusione- della originaria ricorrente "AL. C. MODUGNO S.r.l.", in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. INTINI Stefano (c.f. NTN SFN 54L17 F915A), assistito e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Cosimo Recchia del Foro di Taranto (c.f. RCC CSM 69E19 E038T – p.e.c. recchia.cosimo@oravta.legalmail.it), unitamente al quale elegge domicilio in Sammichele di Bari (BA) presso lo studio dell'avv. Donato Rossetti alla Via Vito Di Cosmo n. 36,

contro

"Comune di Modugno", rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci.

**** *** ****

All'udienza del 12 febbraio 2018 l'Ill.mo Giudicante, su concorde richiesta dei procuratori delle parti in lite, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al successivo 01 ottobre 2018, fissando termine sino al 15 settembre per il deposito di note conclusive. Ora, dato per noto e conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito a cognizione sommaria, al pari dei tutti gli atti contenuti nel fascicolo cautelare *ante causam* iscritto al n. 1721/2015 del R.G. di codesto On.le Tribunale, con le presenti note –oltre a ribadire la fondatezza della pretesa creditoria e a costituire in giudizio la "INEDIL S.r.l.", nelle more succeduta a titolo universale nel rapporto controverso alla ricorrente "AL. C. MODUGNO S.r.l." incorporata per fusione- si argomenta quanto appreso in merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta Amministrazione comunale nella comparsa di costituzione e risposta del 26 giugno 2017.

a. A dire di controparte l'art. 20 della convenzione sottoscritta il 05 marzo 2008 porrebbe quale presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto del concessionario alla



revisione delle condizioni di riequilibrio della concessione "la sopravvenienza di fattori o elementi *imprevisti ed imprevedibili* in sede di **progettazione preliminare**" (pag. 3), in ragione di tanto tale diritto andrebbe negato nel caso di specie, posto che non sarebbero ragionevolmente ravvisabili "elementi imprevisti ed imprevedibili sorti a distanza di neanche due mesi dalla *stipula dell'atto*" (ibidem) di convenzione.

Al riguardo, mette conto in primo luogo evidenziare che la difesa avversaria contraddice se stessa nel momento in cui –con sforzo argomentativo indubbiamente apprezzabile sotto il profilo della scaltrezza retorica- trasla temporalmente in avanti (ovvero dalla redazione del preliminare alla sottoscrizione della convenzione) il momento il relazione al quale dovrebbe operarsi il sindacato circa la imprevedibilità delle sopravvenienze.

E trattasi di contraddizione con ricadute pratiche tutt'altro che di piccolo momento, giacché nella vicenda che ci occupa –come già evidenziato in ricorso- il progetto preliminare fu approntato (dalla stessa INEDIL S.r.l. quale soggetto proponente l'intervento di finanza di progetto riportato nell'avviso indicativo pubblicato dal Comune) nel lontano dicembre 2004, dichiarato di pubblico interesse dall'Amministrazione a distanza di circa un anno e mezzo (segnatamente con deliberazione di G.C. n. 50 del 09 maggio 2006) e poi fatto oggetto di aggiudicazione dopo un altro anno e mezzo con determinazione dirigenziale n. 242/RD/III Sett. del 09 ottobre 2007.

Per la contrattualizzazione del rapporto, poi, il Comune di Modugno ci ha impiegato ulteriori cinque mesi (marzo 2008).

Ricostruita (correttamente) nei termini di cui sopra la cronistoria della procedura di *project financing*, appare allora evidente sia l'assenza di qualsivoglia intento speculativo in capo alla odierna deducente nel momento in cui (ben tre anni e mezzo dopo la redazione del preliminare) ha formulato istanza di revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, sia la riconducibilità dell'evento posto a giustificazione dell'istanza stessa nell'alveo di quelli non prevedibili in sede di redazione del progetto preliminare.

b. Sotto diverso profilo, poi, il Comune di Modugno adombra la tesi secondo la quale l'aumento dei costi per materiali e lavorazioni ricadrebbe necessariamente entro il perimetro del rischio d'impresa, posto normativamente a carico del soggetto concessionario e in quanto tale insuscettibile di giustificare il ricorso all'istituto revisionale. A sostegno di



tale prospettazione invoca pronunciamenti sia del Supremo Consesso Amministrativo che della AVLP.

Naturalmente, anche in questo caso l'assunto avversario non può essere condiviso.

In primo luogo, perché i precedenti giurisprudenziali e amministrativi citati riguardano fattispecie concrete del tutto differenti da quella per cui è lite. In entrambi in casi, infatti, è stata esclusa la rilevanza (ai fini del diritto alla revisione delle condizioni di equilibrio) di eventuali scostamenti della curva effettiva della domanda dei servizi e/o beni resi dal concessionario rispetto a quella ipotizzata in sede di redazione del piano economico finanziario dell'investimento e riportata nel documento contrattuale. Ma nella circostanza che ci occupa non si fa questione di tanto.

In secondo luogo, perché –con riferimento all'incremento dei costi per materiali e lavorazioni- deve, in ossequio ad una corretta esegesi della normativa di settore (considerata nel suo complesso e non frammentariamente), distinguersi fra incrementi precedenti e incrementi successivi alla redazione dei vari livelli di progettazione (in argomento v. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16 agosto 2011, n. 895, ove: *"Nelle gare pubbliche indette per l'aggiudicazione di un appalto con la p.a. l'obbligo per quest'ultima di assicurare l'effettivo adeguamento dei prezzi ai valori di mercato correnti non è un mero elemento di legittimità della procedura, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa che trae fondamento dall'art. 97 cost., in quanto attinente a principi di ordine generale"*).

Come noto, a mente dell'art. 25 d.P.R. n. 554/1999 (applicabile *ratione temporis*) il progetto definitivo comprende: a) relazione descrittiva; b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; c) relazioni tecniche specialistiche; d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; e) elaborati grafici; f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; i) piano particellare di esproprio; l) computo metrico estimativo; m) quadro economico.

Sempre in merito alla redazione del progetto definitivo il successivo art. 34 dispone(va) che *"La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazio-*



*ne appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. [...] Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'art. 17"; precetto che *expressis verbis* smentisce l'assunto avversario della immutabilità del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'attività di progettazione: "I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso".*

Del tutto legittimamente, quindi, la Concessionaria ha predisposto e consegnato in data 02 maggio 2008 (in linea con la tempistica contrattuale) alla Amministrazione comunale il progetto definitivo recante un computo metrico estimativo redatto sulla scorta dei seguenti prezzi unitari:

- I. per i materiali e le lavorazioni già previsti nel progetto preliminare, salva l'eccezione di al successivo punto II., i prezzi unitari desunti dal listino ARIAP 2004 (listino in vigore al momento della redazione della proposta) aggiornati utilizzando la variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrata dall'ISTAT e calcolata come rapporto tra il valore dell'indice nel 2007 (dato disponibile più recente) e il valore dell'indice nel 2004 (anno di redazione della proposta), detratta l'alea del 5% per convenzione a carico del Concessionario.
- II. per i soli materiali e lavorazioni, quali ad esempio l'acciaio a barre tonde per c.a., già previsti nel progetto preliminare, ma i cui prezzi avevano subito nel periodo di tempo considerato variazioni percentuali eccezionali, il meccanismo di adeguamento dei prezzi unitari previsto dall'art. 133, co. 4, d.lgs. 163/2006.

Ciò in quanto a mente dell'art. 20, lett. C, della convenzione di concessione "*I costi [ndr. fra i quali non possono ragionevolmente non annoverarsi anche quelli per materiali e lavorazioni] sono stati indicati nel PEF applicando un tasso di incremento annuale per inflazione pari al 2,3%. Eventuali incrementi o decrementi a detto tasso di inflazione costituiranno causa di revisione della concessione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 21".*

E detto per inciso, benché la circostanza sia tutt'altro che trascurabile ai fini della decisione della controversia, l'Amministrazione concedente non ha mai contestato (né in



sede amministrativa, né nel corso del presente giudizio) la correttezza dei calcoli elaborati in occasione della redazione del computo metrico estimativo e del quadro economico allegati al progetto definitivo. Essi quindi devono reputarsi come pacifici fra le parti in lite.

c. Tanto chiarito sotto il profilo normativo e contrattuale, sia ora consentito richiamare l'attenzione dell'III.mo Giudicante su di una circostanza già specificamente allegata in ricorso, ma che la difesa avversaria ha tentato di superare... ignorandola del tutto (sic!) nelle proprie controdeduzioni con l'inespresso ma evidente auspicio che potesse passare inosservata.

La deliberazione n. 39 del 17 marzo 2009, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo recante il quadro economico aggiornato rispetto a quello allegato al progetto preliminare, va considerato quale atto amministrativo di riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge e di contratto per la revisione delle condizioni di equilibrio del rapporto concessorio, ovvero -a tutto voler concedere- quale comportamento concludente proveniente dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico di riconoscere al concessionario il diritto alla suddetta revisione.

E poiché tale deliberazione non è stata mai revocata in autotutela dall'Amministrazione comunale di Modugno (anzi! in seguito è stata *-in parte qua-* addirittura confermata dalla determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 558/2009 del 30 giugno 2009 di validazione del progetto esecutivo), non può essere neutralizzata, ai fini che qui rilevano, mediante il ricorso ad una linea difensiva e ad una strategia processuale tese a negare il diritto alla revisione il cui riconoscimento è invece racchiuso in un provvedimento amministrativo a tutt'oggi pienamente efficace.

d. Per concludere, si osserva che l'Amministrazione convenuta -salvo una non condivisibile e marginale doglianza espressa in ordine a supposte valutazioni di tipo giuridico che il C.T.U. nominato nel procedimento *ante causam* avrebbe reso in sede di elaborato peritale- alcuna puntuale e motivata contestazione ha mosso in ordine alla correttezza dei calcoli elaborati dall'ing. P. Maurelli.

Dal che deve -ove mai ve ne fosse ancora di bisogno- dedursene la sostanziale e formale correttezza.

P.T.Q.M.

Avv. Cosimo Recchia



si insiste per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente effetto di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite.

Taranto/Bari, lì 14 settembre 2018

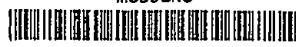
Avv. Cosimo Recchia
(firma digitale)

Avv. Cosimo Recchia



SP1A
Avv. Cosimo Recchia

Corso Umberto I, 127-74123 - TARANTO
Via Dogali, 31 - 74011 CASTELLONETA (TA)
tel. e fax: 099-400.52.17
pec: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it
e-mail: avv.cosimorecchia@gmail.com

MODUGNO
C_F262 - 1 - 2016-11-30 - 0065297
Prot. Generale n: 0065297 A
Data: 30/11/2016 Ora: 11.23
Classific.:


TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 20.11.16

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
VITO TARCHILLO

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

nell'interesse della "AL.C. MODUGNO S.r.l.", società di progetto costituita ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n. 163/2006, con sede in Noci (BA) alla Via G. Di Vittorio nn. 1/C - 1/D (c.f./p.iva 07270390722 - REA n. 545131), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Stefano Intini (c.f. NTN STF 54L17 F915A), rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Cosimo Recchia del Foro di Taranto (c.f. RCC CSM 69E19 E038T - p.e.c. recchia.cosimo@oravta.legalmail.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Noci (BA) alla Via Pola n. 2 presso lo studio dell'avv. Daniele Carucci (c.f. CRC STD 80R07 H096I - p.e.c. avv.danielecarucci@pecstudio.it),

contro

il COMUNE DI MODUGNO (c.f. 80017070725 - p.iva 03684810728), in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione comunale in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16.

Fatto e diritto.

a. Nel programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05 aprile 2004, il Comune di Modugno inseriva taluni interventi da realizzarsi con lo strumento del c.d. *project financing*. Tra questi figurava -in particolare- quello relativo alla costruzione di un edificio residenziale da destinare ad alloggi per la locale Compagnia dei Carabinieri. Con determinazione dirigenziale n. 163/RD/III Sett. Veniva dunque approvato il relativo avviso indicativo, in seguito regolarmente pubblicato. Entro il termine previsto da detto avviso, la società "INEDIL S.r.l." -con sede in Noci (BA) alla Via Pastore n. 1- presentava una propria proposta di intervento ai sensi dell'allora vigente art. 37-bis l. n. 109/1994.

Mandato: avv. Cosimo Recchia, da Voi previamente informato ai sensi dell'art. 4, comma, del d.lgs. n. 28/201 della possibilità di ricorrere: procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 2 del medesimo decreto, Vi nomino procuratore e difensore nel giudizio di cui al presente atto, nell'eventuale fase esecutiva, nonché di opposizione decreto ingiuntivo, conferendoVi ogni facoltà di legge compresa quella di transigere conciliare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio. Vi autorizzo, inoltre, a nominare altri avvocati con ugual poteri, ritenendo sin d'ora perato e valido il Vostro operato nonché quello degli avvocati da Voi designati quali sostituti.

Inoltre, preventivamente informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, Vi autorizzo quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, ed a comunicare gli stessi ai Vostri collaboratori ed eventuali sostituti ed a diffondere detti dati nell'adempimento del presente incarico.

Eleggo domicilio con Voi in Noci (BA) alla Via Pola n. 2 presso lo studio dell'avv. Daniele Carucci.
Castellaneta Ii

E' AUTENTICA

Resp. Serv. LL.BB.
Sindaco
Vice Sindaco
Segr. bu.
30/11/16

Al termine del procedimento di valutazione delle diverse proposte presentate dagli operatori economici interessati alla realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione comunale dichiarava di pubblico interesse la proposta presentata dalla "INEDIL S.r.l." e —di conseguenza— nominava quest'ultima soggetto promotore dell'intervento in parola (deliberazione di G.C. n. 50 del 09 maggio 2006).
Con determinazione dirigenziale n. 242/RD/III Sett. del successivo 09 ottobre 2007 veniva poi aggiudicata in favore della stessa "INEDIL S.r.l." la relativa concessione, posto che la gara indetta ai sensi dell'art. 37-*quater* della menzionata l. n. 109/1994 era andata deserta.

b. In data 05 marzo 2008 la "INEDIL S.r.l." ed il Comune di Modugno sottoscrivevano l'atto di convenzione, a rogito del Segretario Generale dell'Ente, per la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione degli alloggi attigui alla caserma dei Carabinieri della Compagnia di Modugno, nonché per la gestione dei servizi manutentivi edili delle parti comuni dell'opera [Rep. n. 2593].

Il piano economico-finanziario allegato, come per legge, all'atto di convenzione riportava il seguente quadro economico del progetto preliminare, già allegato alla proposta di *project financing* del dicembre 2004:

Importo Lavoro

Opere edili	€ 462.852,89
Opere strutturali	€ 308.878,40
Impianto ventilazione e riscaldamento	€ 138.719,97
Impianto idrico fognante ed antincendio	€ 56.311,32
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 70.959,86
	€ 1.037.722,44

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 51.886,12

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prog. Preliminare	€ 32.434,80
Prog. Definitiva	€ 56.647,42
Prog. Esecutiva	€ 34.603,99
Direz Lavori	€ 51.468,71
Prime indicaz sicurezza	€ 2.493,08
Coordin progett	€ 18.698,12
Coordin esecuz	€ 31.163,53
Contabilità	€ 13.500,07
Collaudo statico	€ 5.006,84
Collaudo tecn-amm	€ 6.202,09
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 258.718,65

Contributo 2% INARCASSA € 5.174,37

Oneri ex art. 18 € 7.028,72

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 1.032,72

€ 271.954,46

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 1.309.676,90

IVA 20% Importo lavori € 207.544,49

IVA 20% su spese tecniche € 52.778,60

€ 260.323,09

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 1.570.000,00

Più nello specifico, il piano fissava l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento sulla scorta di condizioni che - in buona sostanza - possono così riassumersi:

- durata del rapporto concessorio fissata in anni 17 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione;

- cronoprogramma della concessione articolato in: 18 mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva, la sua approvazione, nonché la realizzazione delle opere; 186 mesi per l'attività di gestione;
- ammontare del canone annuo fissato in euro 180.000,00 (art. 11 della convenzione) da corrispondersi a partire dall'avvio della gestione dell'opera e soggetto a rivalutazione annuale in ragione del 2,3% (art. 22 della convenzione);
- permanenza delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario indicate all'art. 20 della convenzione.

c. In data 02 maggio 2008, e perciò entro i termini previsti dall'art.4 della convenzione e dall'art. 8 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva alla p.A. il progetto definitivo delle opere.

Il maggior grado di definizione di tale livello di progettazione, elaborato conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 554/1999 (applicabile *ratione temporis*), consentiva la redazione di un computo metrico estimativo sulla scorta dei seguenti prezzi unitari:

- I. per i materiali e le lavorazioni già previsti nel progetto preliminare, salva l'eccezione di alla successiva lett. b., i prezzi unitari desunti dal listino ARIAP 2004 (listino in vigore al momento della redazione della proposta) aggiornati utilizzando la variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrata dall'ISTAT e calcolata come rapporto tra il valore dell'indice nel 2007 (dato disponibile più recente) e il valore dell'indice nel 2004 (anno di redazione della proposta), detratta l'alea del 5% per convenzione a carico del Concessionario.
- II. per i soli materiali e lavorazioni, quali ad esempio l'acciaio a barre tonde per c.a., già previsti nel progetto preliminare, ma i cui prezzi avevano subito nel periodo di tempo considerato variazioni percentuali eccezionali, il meccanismo di adeguamento dei prezzi unitari previsto dall'art. 133, co. 4, d.lgs. 163/2006.

Dal che conseguiva il seguente quadro economico:

Importo Lavoro

Opere edili	€ 555.618,49
Opere strutturali	€ 605.826,12
Sistemazioni esterne	€ 219.481,76
Impianto idrico fognante, antincendio, ventilaz. e riscaldamento	€ 115.706,48
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 65.811,51
	€ 1.562.444,36

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 54.149,98

Somme a disposizione

Spese tecniche, collaudo, cont.

Prog. Preliminare	€ 35.501,13
Prog. Definitiva	€ 64.706,79
Prog. Esecutiva	€ 46.544,89
Direz Lavori	€ 60.211,26
Prime indicaz sicurezza	€ 3.494,15
Coordin progett	€ 29.206,15
Coordin esecuz	€ 43.676,92
Contabilità	€ 17.219,17
Collaudo statico	€ 5.174,26
Collaudo tecn-amm	€ 11.541,21
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 323.775,93

Contributo 2% INARCASSA

€ 6.475,52

Oneri ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006

€ 31.248,89

Allacciamenti a reti utenze urbane

€ 65.000,00

Opere non suscettibili di preventiva determinazione

€ 2.516,14

€ 429.016,48

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 1.991.460,84

IVA 20% importo lavori

€ 312.488,87

IVA 20% su spese tecniche

€ 66.050,29

€ 378.539,16

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 2.370.000,00

d. Invero, soltanto con deliberazione di G.C. n. 39 del 17 marzo 2009 (trasmessa al concessionario con nota prot. n. 17765 del successivo 02 aprile)

l'Amministrazione comunale di Modugno approvava -con palese ritardo

¹ Al riguardo non è superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 20 della convenzione di concessione <<C. tasso di inflazione sui costi I costi sono stati indicati nel PEF applicando un tasso di incremento annuale per inflazione pari al 2,3 %. Eventuali incrementi o decrementi a detto tasso di inflazione costituiranno causa di revisione della concessione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 21>>.

rispetto alla tempistica contrattualmente convenuta²- il progetto definitivo dell'opera, unitamente al quadro economico di cui sopra.

Pur a tacer il fatto che la colposa violazione dei termini contrattuali avrebbe di per sé sola legittimato il concessionario ad invocare il riequilibrio *ex art.* 21 della convenzione, v'è senz'altro da richiamare l'attenzione dell'On.le Giudicante sulla circostanza che l'approvazione, nei termini di cui sopra, del progetto definitivo ha inequivocabilmente certificato la sussistenza della condizione richiesta dal combinato disposto degli art. 20, lett. C, e 21 della convenzione di concessione per l'avvio della procedura di revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Il piano raffronto fra il quadro economico allegato al progetto preliminare e quello allegato al progetto definitivo, infatti, evidenzia il sensibile superamento di quella soglia di indifferenza fissata dal secondo periodo del citato articolo 21 nella misura del 5%³.

e. Nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna delle aree, il Dirigente del III settore del Comune di Modugno autorizzava, con nota prot. n. 23396 del 30 aprile 2009, la INEDIL S.r.l. alla esecuzione di taluni lavori preliminari alla realizzazione dell'opera: realizzazione dell'impianto di cantiere, pulizia del sito, indagini geognostiche e scavo in sezione ampia e ristretta.

² V. art. 13 (Approvazione dei progetti) della convenzione di concessione, ove: <<Sia il progetto definitivo, sia il progetto esecutivo di ogni singola opera saranno sottoposti al Responsabile della Concessione di cui all'art. 12 affinché proceda alla loro validazione verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del Progetto Definitivo al Progetto Preliminare e del Progetto Esecutivo a questi ultimi, nonché la conformità degli stessi alla normativa vigente. La validazione deve essere eseguita entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto. [...] Il Concedente si impegna ad approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo entro trenta giorni dalla sua validazione ovvero dalla conclusione della conferenza dei servizi prevista dal precedente comma ovvero dal termine stabilito per la conclusione di detta conferenza. In difetto, il Concessionario potrà procedere alla risoluzione della concessione ai sensi del successivo art. 27>>.

³ La disposizione contrattuale in esame prevede, infatti, che: <<La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'articolo 20, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano allegato, in misura non inferiore al 5%>>.

Peraltro, nel corso della redazione del progetto esecutivo veniva riscontrata una ulteriore variazione delle condizioni di garanzia elencate all'art. 20 della convenzione.

In particolare, si registravano:

- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera B.: quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta.

[essendo sopravvenute modifiche legislative e normative tali da comportare aumenti delle quantità di particolari lavorazioni e/o considerevoli aumenti su particolari lavorazioni, per effetto delle: 1) nuove norme tecniche per le costruzioni (strutture antisismiche) disciplinate dal D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, che oltre alla ridefinizione delle strutture comportavano nuove scelte architettoniche coordinate ad esse; 2) nuove norme in materia di tutela ambientale (conferimento a discarica di rifiuti da attività di cantiere) disciplinate da d.lgs. 152/2006 e L.R. n. 17/2007; 3) norme sull'efficienza energetica (migliori caratteristiche energetiche degli immobili) introdotte dal D.Lgs. n. 311/2006, che comportavano diverse scelte sui "pacchetti" delle murature e sulle tipologie di infissi nonché su particolari impianti a maggiore efficienza energetica;

- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera D.: rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione dell'opera nei tempi previsti nel cronoprogramma e del piano economico-finanziario;

- variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera E.: assenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili rispetto a quelle accertate in sede di progettazione preliminare nonché di rinvenimento di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere (le indagini geognostiche effettuate sul campo avevano evidenziato una natura

del terreno differente rispetto a quanto previsto nelle relazioni geologiche a corredo dei precedenti livelli progettuali. L'effettiva natura del suolo, con consistente presenza di roccia, determinava un sensibile aumento dei costi di scavo).

La sostanziale rivisitazione progettuale dell'opera (imposta dalle variazioni di cui sopra) ed il notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta (anno 2004) e la redazione del progetto esecutivo (anno 2009), rendevano inapplicabile qualsivoglia meccanismo di aggiornamento dei prezzi unitari utilizzati in sede di progettazione preliminare, poiché ciò avrebbe condotto a valori sensibilmente differenti rispetto ai costi reali rilevabili sul mercato di riferimento.

Di talché, conformemente al combinato disposto degli artt. 34 e 43 del già citato d.P.R. 554/1999 [a tenore dei quali <<La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata>> (dovendo intendersi per "correnti" i listini in vigore al momento della redazione del progetto definitivo) e <<per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità>>], per la redazione del computo metrico estimativo veniva applicato il listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008, peraltro già in vigore al momento dell'approvazione del progetto definitivo.

In data 25 giugno 2009, e cioè entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 9 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva il progetto esecutivo delle opere comprensivo del seguente nuovo quadro economico, derivante —come ora detto— dall'applicazione dei prezzi del listino regionale della Regione Puglia 2008 alle quantità già computate per il progetto definitivo:

Importo Lavoro

Opere edili	€ 855.743,01
Opere strutturali	€ 713.813,20
Sistemazioni esterne	€ 269.663,12
Opere Impiantistiche	€ 204.370,81
	€ 2.043.590,14

Somme a disposizione

Spese tecniche, collaudo, cont.

Prog. Architettica	€ 58.088,11
Prog. Strutturale	€ 44.420,36
Prog. Impianti	€ 26.323,13
Prog. Sistemaz. Esterne	€ 18.238,37
Direz Lavori	€ 71.581,22
Sicurezza ex D.Lgs. 81/08	€ 83.629,13
Misure e Contabilità	€ 22.640,03
Collaudo statico	€ 9.400,62
Collaudo tecn-amm	€ 12.124,58
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 352.945,55

Contributo 2% INARCASSA	€ 7.058,91
Incentivo ex art 92. Comma 5	€ 40.871,80
Allacciamenti a reti utenze urbane	€ 65.000,00
Opere non suscettibili di preventiva determinazione	€ 5.814,68
	€ 471.690,94

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 2.515.281,08

IVA 20% Importo lavori	€ 408.718,03
IVA 20% su spese tecniche	€ 72.000,89
	€ 480.718,92

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 2.996.000,00

f. Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 558/2009 del 30 giugno 2009, notificata peraltro alla concessionaria soltanto con nota del 03 settembre 2010, l'Amministrazione comunale di Modugno approvava sì il progetto esecutivo, ma per un importo dell'investimento pari a quello del progetto definitivo di cui alla ridetta deliberazione di G.C. n. 39 del 17 marzo 2009.

g. Sotto diverso profilo, va segnalato che i progettisti e la direzione lavori, durante la fase di esecuzione, ritenevano di introdurre, dopo confronti verbali

con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, una serie di lavorazioni e migliorie riguardanti aspetti marginali e non sostanziali dell'opera, ma comunque necessari per l'adeguamento della struttura alle norme sul contenimento energetico.

In particolare tali interventi concernevano:

- Migliorie su elementi progettuali già presenti, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) sostituzione dei portoncini capostala con porte blindate; 2) sostituzione delle lampade a servizio degli spazi comuni condominiali con lampade a basso consumo per anticipare gli obblighi previsti dalla L. 244/09; 3) potenziamento dell'illuminazione esterna a servizio dei camminamenti condominiali; 4) perseguimento di una classe energetica, ex d.lgs. 311/2006, più alta attraverso la sostituzione dell'impianto classico con un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, la scelta di infissi con vetri di sicurezza a bassa emissività con marcatura CE e la scelta di "pacchetti" di murature di tamponamento a maggiore isolamento termico; 5) sostituzione delle mappette in cls con mappette in pietra con migliore resa nel tempo e minori problemi manutentivi; 6) scelta di infissi con maggiori dimensioni al fine di aumentare l'illuminazione naturale degli immobili; 7) inserimento di un numero maggiore di porte scorrevoli a scomparsa per ottimizzare gli spazi interni.
- Opere e lavorazioni aggiuntive, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) ridefinizione delle quote di progetto con inserimento di rampe di accesso a servizio dei diversamente abili; 2) diversa collocazione del vano ascensore, anche a causa della nuova definizione delle strutture, e inserimento di nuova ringhiera a servizio del vano scala; 3) impianto di condizionamento a servizio degli alloggi; 4) elettrificazione e comando a motore a servizio delle tapparelle, delle saracinesche dei box e del cancello di accesso alla rampa del piano

interrato; 5) inserimento di prese stagne e rubinetti di adduzione idrica sui balconi degli alloggi; 6) montaggio di fotocellule al piano interrato per rilevazione di movimento e accensione automatico dell'illuminazione; 7) verniciatura delle ringhiere zincate per limitare gli interventi manutentivi futuri.

h. In ragione di quanto innanzi, con nota prot. n. 114/10 Dir IS pg del 21 aprile 2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21164 il 22 aprile 2010, la Società concessionaria richiedeva ai sensi del più volte menzionato art. 21 dell'atto di convenzione la revisione della concessione sia mediante la rideterminazione dell'importo del canone annuo fissato dall'art. 22⁴, sia mediante la proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio di cui all'art. 3⁵.

In data 18 novembre 2010 veniva poi trasmesso al Comune di Modugno il certificato di ultimazione lavori completo del computo delle modifiche migliorative.

In via interlocutoria, con nota prot. n. 37272 del 22 luglio 2011 (e - dunque - ben oltre un anno dopo la formulazione della richiesta), il Responsabile del Procedimento richiedeva alla INEDIL S.r.l. di trasmettere un'ipotesi di revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con d.G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009, che prevedesse la doppia possibilità: 1) di mantenere il periodo di concessione già fissato nella proposta iniziale (pari a 17 anni) con adeguamento dell'importo del canone; 2) di mantenere

⁴ Art. 22 (Tariffe) <<1. Spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione: a) il canone annuo pagato dal Concedente e determinato in euro 180.000,00 (centottantamila/00). Detto canone sarà annualmente rivalutatosulla base del tasso di inflazione di cui all'art. 20 (2,3%)>>.

⁵ Art. 3 (Durata) <<1. Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la Concessione avrà durata di anni 17 (diciassette), decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. 2. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo, ma l'efficacia della presente convenzione potrà essere prorogata con accordo scritto tra le parti>>.

inalterato l'importo del canone fissato in convenzione e con prolungamento della durata del rapporto concessorio.

Nel riscontrare tale nota, la società INEDIL S.r.l. confermava integralmente la riserva espressa nella nota del 21 aprile 2010 e poi riportata ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. 554/99 nella relazione sul conto finale del 14 giugno 2011.

l. Con nota prot. n. 02/12 Dir IS dn del 19 gennaio 2012 veniva comunicata all'Ente concedente la costituzione della società di progetto "AL.C. Modugno S.r.l.", che -secondo quanto previsto dalla normativa di settore- subentrava ad ogni effetto alla INEDIL S.r.l. nel rapporto concessorio con la p.A.

Di tanto il Comune di Modugno prendeva formalmente atto con determina dirigenziale n. STE03/DD/2012/39 del 11 giugno 2012.

m. Con nota prot. n. 9488 del 15 febbraio 2013, il Dirigente del III Settore LL.PP. - Manutenzione e Servizi ed il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Modugno richiedevano alla società concessionaria di trasmettere una ulteriore relazione di riequilibrio economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009; relazione che prevedesse la sola ipotesi di proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio, lasciando inalterato l'importo della rata annua di canone.

Con propria nota del 21 febbraio 2013, confermando e ribadendo la riserva espressa dalla originaria società concessionaria INEDIL S.r.l. nella nota del 21 aprile 2010, la società di progetto "AL.C. Modugno S.r.l." riscontrava la richiesta dell'Amministrazione Comunale trasmettendo l'ennesima ipotesi di riequilibrio economico-finanziario della concessione, conforme ai desiderata dell'Amministrazione comunale.

n. Or sta di fatto che, a seguito della comunicazione ministeriale del 21 maggio 2013 (prot. 26573) con la quale il Dicastero degli Interni aveva comunicato, in via definitiva, al Comune di Modugno la propria impossibilità

ad assumere impegni ed oneri relativi alla locazione della struttura da destinare ad alloggi per i Carabinieri della Compagnia di Modugno, la Giunta Comunale -reputando necessario il trasferimento di taluni uffici- adottava la deliberazione n. 26 del 18.10.2013 con la quale incaricava il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di verificare la sussistenza delle condizioni tecniche necessarie per impiegare la palazzina realizzata in regime di concessione dalla INEDIL s.r.l. quale sede di uffici comunali.

A seguito di verifiche eseguite in assenza di contraddittorio con il Concessionario, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Servizi e Manutenzioni si esprimeva in senso favorevole alla sussistenza delle condizioni per l'utilizzo dell'immobile quale sede di uffici comunali. Di talché, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07 aprile 2014, l'Amministrazione esprimeva atto di indirizzo ai Responsabili dei Servizi LL.PP. e Patrimonio affinché attivassero tutte le procedure necessarie al trasferimento degli uffici comunali presso l'immobile originariamente destinato ad alloggi per i Carabinieri della Compagnia di Modugno.

Pur confermando le perplessità espresse nella nota del 13 dicembre 2013 [ove si era evidenziato che *"l'invocato cambio di destinazione d'uso dell'immobile in concessione non riveste affatto quel carattere di neutralità (sotto il profilo sia giuridico che economico) che gli si vorrebbe attribuire con la nota in riferimento (basti solo pensare all'aggravamento per il concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria determinati dalla modificazione degli immobili da private dimore a pubblici uffici)"*], la società di progetto predispondeva comunque una nuova ipotesi di riequilibrio economico finanziario della concessione basata sulla rimodulazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, che curava di trasmettere all'Ente civico con nota raccomandata a/r del 10 novembre 2014.

Ma anche quest'ultimo tentativo non sortiva l'effetto sperato, giacché il Comune di Modugno perseverava nel suo illegittimo contegno soprassessorio.

o. Trascorsi dunque invano circa 5 anni dalla prima richiesta di revisione delle condizioni di equilibrio del rapporto concessorio, la "AL.C. Modugno S.r.l." si vedeva costretta a depositare in data 10 febbraio 2015 presso la Cancelleria di codesto On.le Tribunale⁶ ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* (iscritto al n. 1721/2015 del R.G.) del seguente tenore:

⁶ Circa la cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie del genere di quella promossa dalla società di progetto "AL.C. Modugno S.r.l." v. Cass. civile, SS.UU., ordinanza 09 novembre 2012, n. 19391.

Avv. Cosimo Recchia

Corso Umberto I, 127- 74123 - TARANTO

tel. e fax 099.4321536

pec: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it

e-mail: avv.cosimorecchia@gmail.com



ON. LE TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

nell'interesse della "AL.C. MODUGNO S.r.l.", società di progetto costituita ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. n. 163/2006, con sede in Noci (BA) alla Via G. Di Vittorio nn. 1/C - 1/D (c.f./p.iva 07270390722 - REA n. 545131), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Stefano Intini (c.f. NTN STF 54L17 F915A), rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Cosimo Recchia del Foro di Taranto (c.f. RCC CSM 69E19 E038T - p.e.c. recchia.cosimo@oravta.legalmail.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Sammichele di Bari (BA) alla Via Vito Di Cosmo n. 36 presso lo studio dell'avv. Donato Rossetti,

contro

il COMUNE DI MODUGNO (c.f. 80017070725 - p.iva 03684810728), in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione comunale in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16.

Fatto e diritto.

a. Nel programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05 aprile 2004, il Comune di Modugno inseriva taluni interventi da realizzarsi con lo strumento del c.d. *project financing*. Tra questi figurava -in particolare- quello relativo alla costruzione di un edificio residenziale da destinare ad alloggi per la locale compagnia dei carabinieri.

Con determinazione dirigenziale n. 163/RD/III Sett. veniva dunque approvato il relativo avviso indicativo, in seguito regolarmente pubblicato.

Entro il termine previsto da detto avviso, la INEDIL S.r.l. - con sede in Noci (BA) alla Via G. Pastore n. 1- presentava una proposta di intervento ai sensi dell'allora vigente art. 37-bis della l. n. 109/1994.

Mandato: avv. Recchia, da Voi prevformato ai sensi di comma, del d.lgs. della possibilità di procedimento di ivi previsto e dei scali di cui agli art del medesimo decreto mino procuratore nel giudizio di cui atto, conferendoVi tà di legge, comprende transigere, conciliare la rinuncia al giudizio. Vi autorizzo a nominare altri avvocati con uguali poteri, rite d'ora per rato e valore operato, non degli avvocati da Voi quali sostituti. Inoltre, preventivamente formato ai sensi e pe ti dell'art. 13 del d.l. Vi autorizzo quale trattamento dei miei sonali, ad utilizzare nel presente giudizio l'eventuale comp bonario della presen a comunicare gli stes tri collaboratori ed sostituti ed a diffondati nell'adempimento incarico. Eleggo domicilio co Sammichele di Bari Vito Di Cosmo n. 36 studio dell'avv. Don setti.

Taranto, 12/11/2006
AL.C. MODUGNO S
L'AMMINISTRATORE UNICO
E' AUTENTICO

Al termine del procedimento di valutazione delle diverse proposte presentate dagli operatori economici interessati alla realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione comunale dichiarava di pubblico interesse la proposta presentata dalla INEDIL S.r.l. e nominava quest'ultima soggetto promotore dell'intervento in parola (deliberazione di G.C. n. 50 del 09 maggio 2006).

Con determinazione dirigenziale n. 242/RD/III Sett. del 09/10/2007 veniva dunque aggiudicata in favore della stessa INEDIL S.r.l. la concessione, atteso che la gara indetta ai sensi dell'art. 37-quater della citata l. n. 109/1994 era andata deserta.

b. In data 05 marzo 2008 la INEDIL S.r.l. ed il Comune di Modugno sottoscrivevano l'atto di convenzione per la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione alloggi attigui alla caserma carabinieri della compagnia di Modugno e gestione servizi manutentivi edili parti comuni dell'opera a rogito del Segretario Generale dell'Ente [Rep. n. 2593].

Il piano economico-finanziario allegato, come per legge, all'atto di convenzione conteneva il seguente Quadro economico del progetto preliminare allegato alla proposta di project financing del dicembre 2004:

Importo Lavoro

Opere edili	€ 462.852,89
Opere strutturali	€ 308.878,40
Impianto ventilazione e riscaldamento	€ 138.719,97
Impianto idrico fognante ed antincendio	€ 56.311,32
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 70.959,86
	€ 1.037.722,44

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 51.886,12

Somme a disposizione

Spese tecniche, collaudo, cont.

Prog. Preliminare	€ 32.434,80
Prog. Definitiva	€ 56.647,42
Prog. Esecutiva	€ 34.603,99
Direz Lavori	€ 51.468,71
Prime indicaz sicurezza	€ 2.493,08
Coordin progett	€ 18.698,12
Coordin esecuz	€ 31.163,53
Contabilità	€ 13.500,07
Collaudo statico	€ 5.006,84
Collaudo tecn-amm	€ 6.202,09

Relazione e ind. Geologiche € 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 258.718,65

Contributo 2% INARCASSA € 5.174,37

Oneri-ex-art. 18 € 7.028,72

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 1.032,72

€ 271.954,46

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 1.309.676,90

IVA 210% Importo lavori € 207.544,49

IVA 20% su spese tecniche € 52.778,60

€ 260.323,09

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 1.570.000,00

Nello specifico, il piano fissava l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento a partire da condizioni che - sostanzialmente- possono così riassumersi:

- la durata del rapporto concessorio fissato in 17 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione;
- il cronoprogramma della concessione, che prevedeva complessivamente 18 mesi per la progettazione, la sua approvazione e la realizzazione delle opere, e 186 mesi di gestione in cui percepire il canone previsto dall'art. 11 della convenzione;
- il valore del canone annuo previsto dall'art. 11 della convenzione (pari ad euro 180.000,00) e la sua rivalutazione annua nella misura prevista dall'art. 22 della convenzione (2,3%);
- il permanere delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario indicate nell'art. 20 della convenzione.

c. In data 02 maggio 2008, e perciò entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 8 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva alla p.A. il progetto definitivo delle opere.

Il maggior grado di definizione di tale livello di progettazione, elaborato conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 554/1999 (applicabile *ratione temporis*), consentiva la redazione di un computo metrico estimativo sulla scorta dei seguenti prezzi unitari:

1. per i materiali e le lavorazioni già previsti nel progetto preliminare, salva l'eccezione di cui alla successiva lett. b, i prezzi unitari desunti dal listino ARIAP 2004 (listino in vigore al momento della redazione della proposta) aggiornati utilizzando la variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrata dall'ISTAT e calcolata come rapporto tra il valore dell'indice nel 2007 (dato disponibile più recente) e il valore dell'indice nel 2004 (anno di redazione della proposta), detratta

l'alea del 5% per convenzione a carico del Concessionario dell'opera;

2. per i soli materiali e lavorazioni, quali ad esempio l'acciaio in barre tonde per c.a., già previsti nel progetto preliminare, ma i cui prezzi avevano subito nel periodo di tempo considerato variazioni percentuali considerevoli per effetto di circostanze eccezionali, il meccanismo di adeguamento dei prezzi unitari previsto dall'art. 133, quarto comma, d.lgs. 163/2006.

Conseguentemente, il quadro economico del progetto definitivo risultava impostato nei termini che seguono:

Importo Lavoro	
Opere edili	€ 555.618,49
Opere strutturali	€ 605.826,12
Sistemazioni esterne	€ 2.19.481,76
Impianto idrico fognante, antincendio, ventilaz. e riscaldamenti	€ 115.706,48
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 65.811,51
	€ 1.

di cui per attuazione di piani di sicurezza € 54.149,98

Somme a disposizione

Spese tecniche, collaudo, cont.

Prog. Preliminare	€ 35.501,13
Prog. Definitiva	€ 64.706,79
Prog. Esecutiva	€ 46.544,89
Direz Lavori	€ 60.211,26
Prime indicaz sicurezza	€ 3.494,15
Coordin progett	€ 29.206,15
Coordin esecuz	€ 43.676,92
Contabilità	€ 17.219,17
Collaudo statico	€ 5.174,26
Collaudo tecn-amm	€ 11.541,21
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 323.775,93

Contributo 2% INARCASSA € 6.475,52

Oneri ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 € 31.248,89

Allacciamenti a reti utenze urbane € 65.000,00

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 2.516,14

€ 4

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA

€ 1.99

IVA 20% Importo lavori € 312.488,87

IVA 20% su spese tecniche € 66.050,29

€ 37

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA

€ 2.37

d. Con deliberazione di G.C. n. 39 del 17/03/2009, trasmessa al concessionario con nota prot. n. 17765 del 02/04/2009,

l'Amministrazione Comunale di Modugno approvava -in evidente ritardo rispetto alla tempistica contrattualmente convenuta- il progetto definitivo presentato dal Concessionario dell'opera.

Ed il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del progetto definitivo, sanciti dall'art. 13 della convenzione, abilitava il concessionario a richiedere una revisione della convenzione con aumento della durata della concessione.

Invero, una revisione dell'ammontare del canone annuo a carico del Comune e/o della durata della convenzione, si imponeva anche per effetto della sensibile variazione (registrata in sede di elaborazione del progetto definitivo) dell'importo dei lavori e del valore dell'investimento, eccedenti la misura fissata dall'art. 21 dell'atto di convenzione.

Tanto, è appena il caso di rammentarlo, al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

e. Con nota prot. n. 23396 del 30 aprile 2009 il Dirigente del III settore, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dell'area interessata dall'intervento, autorizzava la INEDIL S.r.l. alla esecuzione dei lavori preliminari alla realizzazione dell'opera.

Va peraltro aggiunto che nel corso della redazione del progetto esecutivo, venivano riscontrate ulteriori variazioni delle condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario descritte all'art. 20 della convenzione.

In particolare, si registravano:

- la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera B.: quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta, [essendo sopravvenute modifiche legislative e normative tali da comportare aumenti delle quantità di particolari lavorazioni e/o considerevoli aumenti su particolari lavorazioni, per effetto delle: 1) nuove norme tecniche per le costruzioni (strutture antisismiche) disciplinate dal D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, che oltre alla ridefinizione

delle strutture comportavano nuove scelte architettoniche coordinate ad esse; 2) nuove norme in materia di ambiente (conferimento a discarica di rifiuti da attività di cantiere) disciplinate da D. Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 17/2007; 3) norme su efficienza energetica (migliori caratteristiche energetiche degli immobili) disciplinate dal D.Lgs. n. 311/2006, che comportavano diverse scelte sui "pacchetti" delle murature e sulle tipologie di infissi nonché su particolari impianti a maggiore efficienza energetica;

la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera D.: rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione dell'opera nei tempi previsti nel cronoprogramma e del piano economico-finanziario;

la variazione della condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera ^{R R} E.: assenza di caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili rispetto a quelle accertate in sede di progettazione preliminare nonché di rinvenimento di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere (le indagini geognostiche effettuate sul campo avevano evidenziato una natura del terreno differente rispetto a quanto previsto nelle relazioni geologiche a corredo dei precedenti livelli progettuali. L'effettiva natura del suolo, con consistente presenza di roccia, comportava un sensibile aumento dei costi di scavo).

La sostanziale rivisitazione progettuale dell'opera (imposta dalle variazioni sopra citate) ed il notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta (2004) e la redazione del progetto esecutivo (2009), rendevano inapplicabile qualsiasi meccanismo di aggiornamento dei prezzi unitari applicati in sede di progetto preliminare, poiché sarebbero emersi valori economici percettibilmente differenti rispetto ai costi reali rilevabili sul mercato.

Dunque, in ossequio al combinato disposto degli artt. 34 e 43 del menzionato d.P.R. n. 554/1999 [a tenore dei quali "La sti-

ma sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata" (dovendo intendersi per "correnti" i listini in vigore al momento della redazione del progetto definitivo) e "Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità", nella redazione del computo metrico estimativo veniva utilizzato quale elenco prezzi unitario il listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008 in vigore, non solo al momento della redazione del progetto esecutivo, ma addirittura già al momento della approvazione del progetto definitivo con la richiamata d.G.C. n. 39/2009.

In data 25 giugno 2009, e cioè entro i termini previsti all'art. 4 della convenzione e all'art. 9 del capitolato speciale prestazionale, la INEDIL S.r.l. trasmetteva il progetto esecutivo delle opere comprensivo del seguente nuovo quadro economico, derivante -come detto- dall'applicazione dei prezzi ricavati del citato listino prezzi regionale della Regione Puglia 2008 alle quantità già computate per il progetto definitivo.

Importo Lavoro	
Opere edili	€ 855.743,01
Opere strutturali	€ 713.813,20
Sistemazioni esterne	€ 269.663,12
Opere Impiantistiche	€ 204.370,81
	€ 2.0.

Somme a disposizione

Spese tecniche, collaudo, cont.

Prog. Architettonica	€ 58.088,11
Prog. Strutturale	€ 44.420,36
Prog. Impianti	€ 26.323,13
Prog. Sistemaz. Esterne	€ 18.238,37
Direz Lavori	€ 71.581,22
Sicurezza ex D.Lgs. 81/08	€ 83.629,13
Misure e Contabilità	€ 22.640,03
Collaudo statico	€ 9.400,62
Collaudo tecn-amm	€ 12.124,58
Relazioni e ind. Geologiche	€ 6.500,00

Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL € 352.945,55

Contributo 2% INARCASSA	€ 7.058,91
Incentivo ex art 92. Comma 5	€ 40.871,80
Allacciamenti a reti utenze urbane	€ 65.000,00

Opere non suscettibili di preventiva determinazione € 5.814,68

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € 2.

IVA 20% Importo lavori	€ 408.718,03
IVA 20% su spese tecniche	€ 72.000,89

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA € 2

f. Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 558/2009 del 30 giugno 2009, trasmessa solo con nota prot. n. 44706 del 03 settembre 2010, l'Amministrazione Comunale di Medugno sp-

provava il progetto esecutivo, ma per un importo dell'investimento pari a quello del progetto definitivo già approvato con la ridetta deliberazione di G.C. n. 39 del 17 marzo 2009.

g. Sotto diverso profilo, va segnalato che i progettisti e la direzione lavori, in fase di esecuzione, ritenevano di introdurre, dopo confronti verbali con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, una serie di lavorazioni e migliorie riguardanti aspetti marginali e non sostanziali dell'opera, necessari ad adeguare la struttura alle norme sul contenimento energetico.

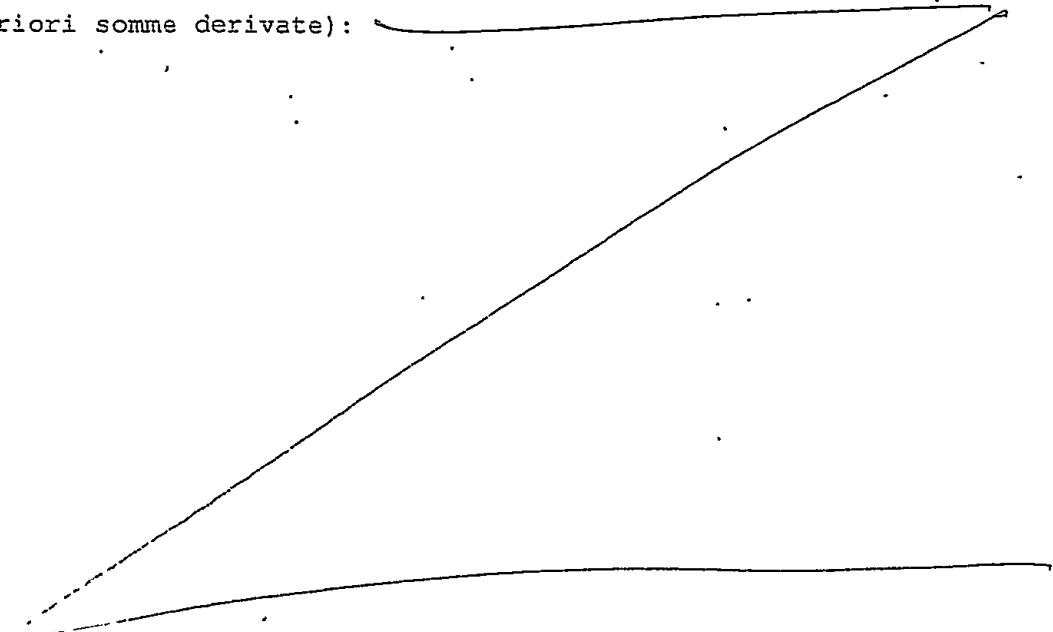
In particolare tali interventi concernevano:

- migliorie su elementi progettuali già presenti, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) sostituzione dei portoncini capostala con porte blindate; 2) sostituzione delle lampade a servizio degli spazi comuni condominiali con lampade a basso consumo per anticipare gli obblighi previsti dalla L. 244/09; 3) potenziamento dell'illuminazione esterna a servizio dei camminamenti condominiali; 4) perseguimento di una classe energetica, ex D.Lgs. n. 311/2006, più alta attraverso la sostituzione dell'impianto classico con un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, la scelta di infissi con vetri di sicurezza a bassa emissività con marcatura CE e la scelta di "pacchetti" di murature di tamponamento a maggiore isolamento termico; 5) sostituzione delle mappette in cls con mappette in pietra maggiormente durature e con minori problemi manutentivi; 6) scelta di infissi con maggiori dimensioni per aumentare l'illuminazione naturale degli immobili; 7) inserimento di un numero maggiore di porte scorrevoli a scomparsa per ottimizzare gli spazi interni.
- Opere e lavorazioni aggiuntive, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) ridefinizione delle quote di progetto con inserimento di rampe di accesso a servizio dei diversamente abili; 2) diversa collocazione del vano a-

scensore, anche a causa della nuova definizione delle strutture, e inserimento di nuova ringhiera a servizio del vano scala; 3) impianto di condizionamento a servizio degli alloggi; 4) elettrificazione e comando a motore a servizio delle tapparelle, delle saracinesche dei box e del cancello di accesso alla rampa del piano interrato; 5) inserimento di prese stagne e rubinetti di adduzione idrica sui balconi degli alloggi; 6) montaggio di fotocellule al piano interrato per rilevazione di movimento e accensione automatico dell'illuminazione; 7) verniciatura delle ringhiere zincate per limitare gli interventi manutentivi futuri.

h. Con nota prot. n. 114/10 Dir IS pg del 21 aprile 2010, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21164 del 22 aprile 2010, la Società concessionaria richiedeva ai sensi dell'art. 21 dell'atto di ^hconvenzione la revisione della stessa attraverso la rideterminazione del canone annuo previsto all'art. 22 e la proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio di cui all'art. 3, come meglio esposto nella relazione di riequilibrio economico-finanziario ad essa allegata.

Nello specifico, la richiesta di riequilibrio indicava quale importo dell'investimento quello evidenziato nel seguente quadro economico (che contempla oltre alle opere previste e computate nel progetto esecutivo presentato l'introduzione delle migliorie sopra menzionate per € 113.140,58 oltre IVA e ulteriori somme derivate):



Importo Lavoro

Opere edili	€ 1.224.897,15
Opere strutturali	€ 593.343,02
Impianto termico	€ 127.383,77
Impianto idrico fognante, antincendio, ecc.	€ 83.767,86
Impianti elettrici, telefonici, videocontrolli ed assimilati	€ 131.101,16
	€ 2.160.492,96

Somme a disposizione**Spese tecniche, collaudo, cont.**

Prpg. Edile -	€ 77.741,25
- Prog. Strutturale	€ 46.034,37
Prog. Impianti	€ 38.803,30
Direz Lavori	€ 69.956,23
Oneri Sicurezza ex D.Lgs. 81/2001	€ 81.736,93
Contabilità e misure	€ 24.486,63
Collaudo statico	€ 8.178,31
Collaudo tecn-amm	€ 15.525,81
Relazione e ind. Geologiche	€ 6.500,00
Totale spese tecniche, collaudo, contabilità e DL	€ 368.962,83
Contributo 2% INARCASSA	€ 7.379,26
Incentivo ex art 92. Comma 5	€ 43.209,86

Allacciamenti a reti utenze urbane	€ 65.000,00
Opere non suscettibili di preventiva determinazione	€ 2.588,08
	€ 487.140,03

TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € 2.647.632,99

IVA 20% Importo lavori	€ 432.098,59
IVA 20% su spese tecniche	€ 75.268,42
	€ 507.367,01

TOTALE INVESTIMENTO AL LORDO DI IVA € 3.155.000,00

In data 18 novembre 2010 veniva poi trasmesso al Comune di Modugno, e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 59916, il Certificato di ultimazione dei lavori completo del computo delle ridette modifiche migliorative.

i. In via interlocutoria, con nota prot. n. 37272 del 22 luglio 2011, il Responsabile del Procedimento richiedeva alla INEDIL S.r.l. di trasmettere un'ipotesi di revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. N. 558/2009, ipotesi che prevedesse la doppia possibilità di mantenere il periodo di concessione già fissato nella proposta iniziale (pari a 17 anni) e con adeguamento del canone o in alternativa mantenere il canone fissato in convenzione per tutto il periodo della concessione che ovviamente dovrà adeguatamente prolungarsi.

Nel riscontrare tale nota, la società INEDIL S.r.l. confermava peraltro integralmente la riserva espressa nella nota del 21 aprile 2010 e riportata e confermata, ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, nella Relazione sul conto finale del 14 giugno 2011.

l. Con nota prot. n. 02/12 Dir IS dn del 19 gennaio 2012 veniva comunicata all'Ente Concedente la costituzione della società di progetto AL.C. Modugno S.r.l., la quale subentrava ad ogni effetto nel rapporto concessorio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

m. Con nota prot. n. 9488 del 15 febbraio 2013, il Dirigente del III Settore LL.PP.-Manutenzione e Servizi ed il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Modugno richiedevano alla AL.C. Modugno S.r.l. di trasmettere una relazione di riequilibrio economico-finanziario dell'intervento per l'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009, che prevedesse la sola ipotesi di proroga del termine di scadenza del rapporto concessorio, lasciando inalterato l'importo della rata annua di canone.

Con propria nota del 21 febbraio 2013, confermando e ribadendo la riserva espressa dalla originaria società concessionaria, la INEDIL S.r.l., con la nota del 21 aprile 2010 (riportata e confermata, ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, nella Relazione sul conto finale del 14 giugno 2011), la società di progetto AL.C. Modugno S.r.l. riscontrava la richie-

sta dell'Amministrazione Comunale trasmettendo una nuova ipotesi di riequilibrio economico-finanziario della concessione, che a fronte dell'importo progettuale approvato con Del. G.C. n. 39/2009 e con Det. Dir. n. 558/2009 prevedeva una nuova durata della concessione.

n. A seguito della comunicazione del 21 maggio 2013 prot. 26573, con la quale il Ministero dell'Interno comunicava al Comune di Modugno -in via definitiva- la propria impossibilità ad assumere impegni ed oneri relativi alla locazione della struttura quale sede per alloggi del personale di stanza presso la Compagnia di Modugno, ed in considerazione della urgente ed improrogabile necessità di provvedere al trasferimento di alcuni uffici comunali, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18 ottobre 2013, pubblicata il successivo 30 ottobre 2013 (avente ad oggetto "Gestione organizzativa degli immobili comunali. - Atto di indirizzo"), veniva conferito incarico al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di verificare la sussistenza delle condizioni tecniche necessarie per consentire l'utilizzo della Palazzina, realizzata dalla società INEDIL s.r.l. in virtù della convenzione Rep. 2593, quale sede di uffici comunali, attesa la sopravvenuta impossibilità di seguire la originaria destinazione per causa non imputabile all'Ente. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Servizi e Manutenzioni, a seguito di opportune verifiche, confermava la sussistenza delle condizioni per l'utilizzo dell'immobile quale sede di uffici comunali e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07 aprile 2014, il Comune di Modugno prendeva atto delle risultanze istruttorie ed esprimeva atto di indirizzo ai Responsabili dei Servizi LL.PP. e Patrimonio al fine di attivare tutte le procedure necessarie per consentire il trasferimento degli uffici comunali presso l'immobile originariamente destinato ad alloggi per i Carabinieri della Compagnia di Modugno:

Ebbene, pur confermando le perplessità già espresse nella nota del 13 dicembre 2013 [in cui si evidenziava che "l'invocato cambio di destinazione d'uso dell'immobile in concessione non

12

riveste affatto quel carattere di neutralità (sotto il profilo sia giuridico che economico) che gli si vorrebbe attribuire con la nota in riferimento (basti solo pensare all'aggravamento per il concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria determinati dalla modificazione degli immobili da private dimore a pubblici uffici)"]], preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di mutare la destinazione d'uso dell'immobile, la Società di progetto odierna ricorrente riteneva doveroso predisporre una nuova ipotesi di riequilibrio economico finanziario della concessione caratterizzata da una rimodulazione delle caratteristiche del servizio e della gestione indicate nella proposta progettuale allegata all'atto di convenzione del 05 marzo 2008 (Rep. 2593).

In particolare, secondo tale ennesima ipotesi, in considerazione delle mutate condizioni concessorie, la società concessionaria avrebbe provveduto unicamente alla pulizia delle aree esterne condominiali, di talché, a far data dalla stipula del necessario atto di integrazione alla convenzione in essere, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sia edili che impiantistiche, dell'intera palazzina sarebbero state a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale concedente.

L'allegato piano economico-finanziario di riequilibrio, a partire dall'importo dell'investimento al lordo di IVA di € 2.996.000,00, desunto dal quadro economico relativo al progetto esecutivo trasmesso con nota del 25/06/2009, perseguiva il riequilibrio dell'intervento lasciando inalterato il canone, ma prolungando adeguatamente il periodo di concessione.

Difatti, partendo dalla struttura del PEF allegato alla proposta della INEDIL S.r.l. veniva costruita una nuova ipotesi di piano economico-finanziario, tenendo conto dell'attuale situazione della concessione, del mercato finanziario nonché della volontà dell'Amministrazione Comunale di variare la destinazione d'uso degli immobili e della conseguente rideterminazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, a partire dalle seguenti condizioni:

- il canone annuo per il primo anno di concessione è fissato dall'atto di convenzione in € 180.000,00 oltre IVA come per legge e, sulla base del meccanismo di aggiornamento fissato all'art. 22 della convenzione, è rideterminato per l'anno 2012 (primo anno di gestione) in € 197.140,13 ($€ 180.000,00 \times (1 + 2,3\%)^1$);
- il cronoprogramma della concessione, prevede una fase di 46 mesi per la progettazione, la sua approvazione e la realizzazione delle opere e una fase di gestione, a partire dal 01/01/2012, in cui percepire il canone previsto dall'art.11 della convenzione;
- una rivalutazione annua del canone pari al 2,3% annuo (ai sensi dell'art. 22 della convenzione).

In considerazione del quadro economico dell'investimento trasmesso in data 25 giugno 2009 unitamente al progetto esecutivo, nel nuovo PEF di riequilibrio venivano considerate quali fonti di finanziamento un Equity (apporto di mezzi propri dall'investitore) pari a circa il 23% dell'investimento, in misura maggiore rispetto alla proposta del 2004, e un finanziamento a m/l termine dell'77% circa. Tale impostazione era anche imposta dai mutati scenari finanziari. Gli oneri finanziari complessivi, comunque, scontavano un tasso medio lievemente più alto, legato all'attuale mercato finanziario e al nuovo orizzonte temporale che passato da 12 a 20 anni di ammortamento più 18 mesi di pre-ammortamento.

Così come per i costi di investimento, anche per i costi operativi (oneri di manutenzione previsti in convenzione) venivano considerati, per il periodo di concessione già trascorso, valori desunti dagli attuali costi reali e comunque in linea con la quantificazione degli stessi indicata nell'elaborato "Caratteristiche del servizio e della gestione" allegata all'atto di convenzione. In considerazione della rimodulazione delle attività di gestione e di servizio, che prevedono a carico del Concessionario unicamente la pulizia aree esterne condominiali, mentre tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sia edili che impiantistiche, dell'intera palazzina saranno a totale cura e spese

dell'Amministrazione Comunale concedente, a partire dall'ottavo anno di concessione (2015) i costi operativi venivano opportunamente rideterminati e ridotti.

Per far fronte ai costi operativi e di investimento non coperti dal canone annuo e/o dal finanziamento soci, nei primi anni di gestione veniva previsto il ricorso a finanziamenti bancari a breve termine fino ad un tetto massimo di € 400.000,00, ipotizzando un tasso debitorio del 6%.

Come tasso inflativo medio previsto nell'orizzonte temporale della concessione si assumeva la media della variazione dell'indice FOI registrata dall'ISTAT pari al 2,3%.

Come piano degli investimenti e cronoprogramma della concessione, si considerava che la convenzione era stata sottoscritta nel marzo 2008 (e con essa aveva avuto inizio la concessione), i lavori erano iniziati nel 2009 e conclusi entro la fine del 2010, e che gli immobili erano stati resi disponibili a partire dal 01 gennaio 2012, primo anno in cui era stato versato il canone annuo da parte dell'Amministrazione comunale.

Piano d'investimento				
Voci di Investimento	Anno 1 2008	Anno 2 2009	Anno 3 2010	TOTALE
Opere edili	€ 427.871,51	€ 427.871,51	€ 855.743,01	
Opere strutturali	€ 475.875,47	€ 237.937,73	€ 713.813,20	
Opere impiantistiche	€ 88.123,60	€ 138.247,21	€ 204.370,81	
Sistemazioni esterne	€ .	€ 259.883,12	€ 259.883,12	
Prog. Preliminare	€ 35.577,84		€ 35.577,84	
Prog. Definitiva	€ 84.845,88		€ 84.845,88	
Prog. Esecutiva	€ 48.845,45		€ 48.845,45	
Direz. Lavori	€ 340.41,60	€ 37.539,32	€ 71.581,22	
Oneri sicurezza ex D.lgs 81/2008	€ 57.523,41	€ 28.105,72	€ 83.629,13	
Contabilità e misure	€ 10.785,62	€ 11.973,11	€ 22.840,03	
Collaudo statico	€ 4.470,85	€ 4.828,87	€ 9.400,82	
Collaudo tecn-amm	€ 5.785,09	€ 6.358,49	€ 12.124,58	
Relazione e ind. Geologiche	€ 2.000,00	€ 4.500,00	€ 6.500,00	
Contributo 2% INARCASSA	€ 40,00	€ 5.282,78	€ 7.059,91	
Oneri ex art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 10.437,41	€ 21.434,39	
Allacciamenti			€ 85.000,00	
Opere non suscettibili di preventiva determinazione			€ 5.814,88	
Oneri assicurativi	€ 3.857,03		€ 3.857,03	
TOTALE	€ 5.507,03	€ 1260.729,71	€ 1.252.511,37	€ 2.619.148,11

IVA su investimenti	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
IVA 20% sui lavori	€ .	€ 164.374,12	€ 214.343,91	€ 378.718,03
IVA 20% sui servizi	€ 408,00	€ 53.884,34	€ 17.708,55	€ 72.000,89
totale IVA	€ 408,00	€ 248.258,46	€ 232.052,46	€ 480.719,92

TOTALE INVESTIMENTI PER CONCESSIONE	€ 2.619.148,11
-------------------------------------	----------------

Fissati questi parametri, il riequilibrio economico-finanziario dell'investimento veniva perseguito solo intervenendo sulla durata della concessione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dall'Amministrazione Comunale con la nota prot. 0009488 del 15 febbraio 2013 (ultima richiesta di ipotesi di riequilibrio inviata al Concessionario), la volontà di non intervenire sull'importo del canone annuo comportava la necessità di interventi di versamenti soci in conto capitale per complessivi € 170.000,00, finalizzati alla copertura delle pesanti perdite registrate e/o previste nei primi esercizi di concessione.

La nuova ipotesi di piano economico-finanziario mostrava come la durata della concessione, che consente di perseguire il "rapporto VAN investitore/Investimento" obiettivo fissato, era pari a 37 anni e 10 mesi, per complessivi 38 esercizi (il primo di 10 mesi) e precisamente dal 05 marzo 2008 al 31 dicembre 2045.

Per la determinazione del VAN investitore era stato considerato un tasso di rendimento richiesto, o atteso, del capitale proprio del 6% (nettamente inferiore a quello considerato per il PEF del 2004, ma compatibile con gli attuali scenari finanziari), da cui, unitamente al tasso del capitale di debito indicato nel presente PEF, era stato calcolato un costo ponderato del capitale (WACC) del 4,34%.

Sulla base dei flussi finanziari relativi all'investitore (equity, finanziamenti soci, distribuzione dei dividendi ecc.) e del WACC dell'intervento, mantenendo un valore medio di tesoreria disponibile in linea con le ipotesi del 2004, il V.A.N. dell'investitore nei 38 esercizi di concessione, secondo i valori presenti nel PEF, ammontava a € 495.436,83.

Ne consegue che con una durata della concessione di 37 anni e 10 mesi (dal 05/03/2008 al 31/12/2045) e con una fase di gestione di 408 mesi, in cui percepire n. 34 canoni annui aggiornabili annualmente secondo l'art. 20 della convenzione (dal 2012 al 2045), a fronte di un investimento al netto di IVA di € 2.515.281,08, si registrava un "rapporto VAN investitore/Investimento" pari al 20%.

o. Ebbene, malgrado la disponibilità mostrata dalla odierna ricorrente a soddisfare le esigenze manifestate dalla p.A. concedente (disponibilità che si è tradotta in una fattiva collaborazione per l'individuazione di soluzioni di riequilibrio del piano economico-finanziario compatibili con le risorse dell'Ente), il Comune di Modugno -a tutt'oggi- non si è ancora espresso in ordine alla richiesta di revisione avanzata dalla Concessionaria nel lontano 2010 e successivamente reiterata.

La qual cosa integra di certo gli estremi dell'inadempimento contrattuale, atteso che -a mente del combinato disposto degli artt. 17 e 21 della convenzione sottoscritta inter partes- la deliberazione sull'istanza di revisione doveva intervenire entro 20 giorni dalla formulazione della stessa.

Stando così le cose alla A.L.C. Modugno S.r.l. non resterebbe altro da fare che promuovere azione di merito finalizzata all'accertamento^{AA} del proprio diritto al riequilibrio del piano economico-finanziario posto a base del contratto di concessione sottoscritto con il Comune di Modugno, alla quantificazione dei maggiori importi conseguentemente dovuti da quest'ultimo a titolo di canone annuale, nonché all'accertamento e ristoro dei danni patiti per effetto del denunciato contegno soprassessorio ed inerte illegittimamente serbato dall'Amministrazione comunale di Modugno.

Ciò nonostante, prima di intraprendere la via del contenzioso di merito, ritiene la deducente doveroso esperire un ulteriore tentativo di definizione bonaria della vicenda mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile, a mente del cui primo comma -come noto- <<L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al

deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti>>.

Ed a tal proposito, al fine di prevenire eventuali strumentali eccezioni in punto di rito, sia consentito evidenziare sin d'ora che non possono esservi dubbi in ordine alla cognizione dell'Ill.mo Giudice adito, giacché come precisato dalla Suprema Corte <<Nel nuovo quadro normativo (D.Lgs. n. 163 del 2006 - Codice degli appalti), non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte), ma sussiste l'unica categoria della "concessione di lavori pubblici", ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione "in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria" (L. n. 109 del 1994, art. 31 bis; art. 133, c. 1, lett. e), n. 1 C.P.A. - D.Lgs. n. 104/2010)>> (Cass. civile, SS.UU., Ordinanza 09 novembre 2012, n. 19391).

In altri termini, è interesse della ricorrente richiedere una consulenza tecnica che, in contraddittorio con la p.A., determini, in relazione alle diverse ipotesi di ammontare dell'investimento suscettibile di ristoro, il quantum del canone dovuto a durata della concessione inalterata ovvero, in alternativa, il numero di canoni annuali dovuti ad importo degli stessi immutato.

P.T.Q.M.

voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle Parti, disporre consulenza tecnica preventiva ai

fini della composizione della lite e -conseguentemente- porre al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio i seguenti quesiti:

- 1) determini il C.T.U. l'ammontare del canone annuo dovuto, a durata della concessione invariata, dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico-finanziario che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato con d.G.C. n. 39/2009 (euro 2.370.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;
- 2) determini il C.T.U. l'ammontare del canone annuo dovuto, a durata della concessione invariata, dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Concessionario (euro 2.996.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;
- 3) determini il C.T.U. il numero dei canoni (di ammontare invariato rispetto a quello fissato in convenzione di concessione) complessivamente dovuti dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato con d.G.C. n. 39/2009 (euro 2.370.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010;

- 4) determini il C.T.U. il numero dei canoni (di ammontare invariato rispetto a quello fissato in convenzione di concessione) complessivamente dovuti dal Comune di Modugno alla società di progetto ALC. Modugno S.r.l. nell'ipotesi di riequilibrio del piano economico che dovesse tener conto dell'importo dell'investimento riportato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Concessionario (euro 2.996.000,00), con e senza la maggiorazione (pari ad euro 113.140,58) conseguente alle modifiche e migliorie extra contratto elencate nel certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010

In via istruttoria, e con riserva di ulteriori produzioni in prosieguo di procedimento e di nomina del proprio Consulente Tecnico di Parte entro il momento di inizio delle operazioni peritali, si allegano al proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) convenzione di concessione del 05 marzo 2008; 2) determinazione dirigenziale n. 558/2009; 3) nota INEDIL S.r.l. del 21 aprile 2010; 4) nota Comune di Modugno del 03 settembre 2010; 5) certificato di ultimazione lavori del 16 novembre 2010; 6) nota ALC. Modugno S.r.l. del 23 gennaio 2012; 7) nota della ALC. Modugno S.r.l. del 24 maggio 2012; 8) nota Comune di Modugno del 08 ottobre 2012; 9) nota Comune di Modugno del 15 febbraio 2013; 10) diffida della ALC. Modugno S.r.l. del 16 aprile 2013; 11) diffida della ALC. Modugno S.r.l. del 16 giugno 2014.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: recchia.cosimo@oravta.legalmail.it.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 1.585.000,00 e che pertanto il contributo unificato di iscrizione a ruolo va assolto nella misura di € 843,00 (pari al 50% di € 1.686,00).

Salvo ogni altro diritto azione o ragione.

Taranto, lì 29 dicembre 2014.

Avv. Cosimo Recchia.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 FEB. 2015
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
LORENZA CALZESE

Avv. Cosimo Recchia

p. Con decreto del successivo 16 febbraio l'Ill.mo Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 24 marzo 2015 e conferiva l'incarico per la redazione della relativa consulenza all'ing. Pasquale Maurelli con studio professionale in Bari.

All'udienza presidenziale venivano quindi sottoposti al nominato C.T.U. i quesiti così come formulati dalla "AL.C. Modugno S.r.l." in ricorso.

q. Sin dall'avvio delle operazioni peritali l'ing. Maurelli sondava —come previsto dalla norma processuale di riferimento— la disponibilità delle parti ad addivenire ad una conciliazione della controversia.

Or sta di fatto —però— che, malgrado i buoni propositi della parte ricorrente (che si è più volte formalmente dichiarata disponibile perfino a risolvere in via transattiva il rapporto concessorio a fronte della corresponsione —anche in più *tranches*— di una cifra dapprima pari e poi anche inferiore ad euro 3.200.000,00) e gli sforzi compiuti dal C.T.U., il consueto —duole dirlo— immotivato atteggiamento di chiusura dell'Amministrazione ha impedito che si potesse giungere alla auspicata soluzione dell'annosa vertenza.

Di talché, dopo l'ennesimo infruttuoso tentativo, l'ing. Maurelli non ha potuto far altro che depositare la propria relazione peritale, cui hanno poi fatto seguito le osservazioni delle parti in lite e le valutazioni sintetiche in ordine alle stesse operate dal medesimo C.T.U.

r. Tralasciando le risposte fornite ai quesiti 2 e 4, attenendo le stesse ad una casistica che l'odierna ricorrente —per esclusive ragioni di economia processuale— ritiene opportuno non riproporre anche nella presente fase di merito, e concentrando quindi l'attenzione unicamente su quelle rese in merito ai quesiti 1 e 3, mette conto evidenziare che il C.T.U., preso quale parametro quantitativo di riferimento il valore del quadro economico approvato dalla stessa Amministrazione comunale unitamente al progetto definitivo dell'opera (d.G.C. n. 39 del 17 marzo 2009), ha concluso che a durata della concessione invariata le condizioni di equilibrio economico-finanziario risulterebbero preservate unicamente a fron-

te della corresponsione alla "A.L.C. Modugno S.r.l.", a decorrere dal 2016, dei seguenti canoni annui di concessione:

- I. euro 370.153,00 oltre IVA per l'annualità 2016;
- II. euro 378.666,52 oltre IVA per l'annualità 2017;
- III. euro 387.375,85 oltre IVA per l'annualità 2018;
- IV. euro 396.285,49 oltre IVA per l'annualità 2019;
- V. euro 405.400,06 oltre IVA per l'annualità 2020;
- VI. euro 414.724,26 oltre IVA per l'annualità 2021;
- VII. euro 424.262,92 oltre IVA per l'annualità 2022;
- VIII. euro 434.020,96 oltre IVA per l'annualità 2023;
- IX. euro 444.003,45 oltre IVA per l'annualità 2024;
- X. euro 454.215,53 oltre IVA per l'annualità 2025;

Nell'ipotesi inversa (canone di concessione annuo da corrispondersi in misura pari a quella fissata in convenzione), per preservare le condizioni di equilibrio economico-finanziario fissate nel piano allegato alla convenzione sottoscritta nel 2008, secondo il C.T.U. si renderebbe invece necessario prolungare la durata del rapporto concessorio sino all'anno 2037.

Ovviamente con obbligo per l'Amministrazione concedente di versare alla concessionaria le annualità di canone nella misura convenzionalmente pattuita sino alla nuova data di scadenza del rapporto.

Trattasi, invero, di conclusioni che -sotto il profilo economico e finanziario- risultano meno favorevoli rispetto a quelle prospettate e perorate, anche in corso di accertamento tecnico preventivo, dall'impresa concessionaria, ma in relazione alle quali non è interesse di quest'ultima muovere alcun tipo di censura, reputando comunque meritevoli di essere poste a fondamento della domanda di meri-

s. Discorso a parte, invece, merita il contegno serbato dal C.T.U. in ordine alle lavorazioni eseguite *extra* contratto dalla concessionaria ed elencate del detto *sub* lett. g.

L'ing. Maurelli, infatti, ha inspiegabilmente omissso di prendere in considerazione l'importo di dette lavorazioni nelle diverse ipotesi di riequilibrio, benché tanto rientrasse specificamente nel suo incarico.

Tale omissione è stata giustificata con una apodittica e tautologica affermazione di non remunerabilità delle stesse a causa della loro mancata previsione in sede di progettazione esecutiva (cfr. pag. 36 della relazione).

Nel contestare nuovamente tale assunto, ci si riserva espressamente di esperire autonoma e diversa azione finalizzata alla puntuale quantificazione e remunerazione di dette lavorazione aggiuntive ed *extra* contratto.

*** **

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, non può essere legittimamente disconosciuto il diritto della ricorrente alla revisione delle condizioni essenziali al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al piano allegato alla convenzione di concessione sottoscritta il 05 marzo 2008 per effetto del più oneroso quadro economico dell'opera approvato dalla stessa Amministrazione comunale di Modugno unitamente al progetto definitivo dell'intervento. Quadro economico peraltro confermato dalla stessa Amministrazione concedente in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Del pari, non può legittimamente contestarsi che tale revisione debba essere operata con le modalità ed alle condizioni indicate dal C.T.U. nella propria relazione *sub* risposte ai quesiti 1 e 3.

Peraltro, poiché la presente controversia è di natura meramente documentale e per la sua decisione è sufficiente, in aggiunta alla documentazione offerta in comunicazione unitamente al presente ricorso, l'acquisizione del solo fascicolo d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1721/2015 del R.G. di codesto On.le Tribunale, non v'è chi non veda come sia certamente praticabile il rito sommario di cui all'art. 702 *bis* c.p.c.

Salva naturalmente l'ipotesi che la condotta processuale della convenuta amministrazione comunale di Modugno non richieda il mutamento di rito con passaggio a quello ordinario a cognizione piena.

P.T.Q.M.

voglia l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle Parti e disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvedere:

- 1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa e – segnatamente – sulla scorta del maggior importo dell'investimento risultante dal quadro economico del progetto definitivo dell'opera oggetto di concessione, il diritto della concessionaria società di progetto "A.L.C. Modugno S.r.l." alla revisione delle condizioni essenziali al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al piano allegato alla convenzione di concessione sottoscritta il 05 marzo 2008 e, per l'effetto,
- 2) in via principale: condannare il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad accordare detta revisione mediante il pagamento in favore della concessionaria società di progetto "A.L.C. Modugno S.r.l." la somma di euro 154.240,60 oltre IVA a titolo di saldo per l'annualità 2016 (euro 370.153,00 oltre IVA – euro 215.912,40 oltre IVA = euro 154.240,60 oltre IVA), oltre interessi a far data dalla domanda giudiziale sino al dì dell'effettivo soddisfo, nonché mediante adeguamento dell'importo delle successive annualità di canone nella misura qui di seguito indicata:
 - I. euro 378.666,52 oltre IVA per l'annualità 2017 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2017;
 - II. euro 387.375,85 oltre IVA per l'annualità 2018 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2018;
 - III. euro 396.285,49 oltre IVA per l'annualità 2019 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2019;
 - IV. euro 405.400,06 oltre IVA per l'annualità 2020 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2020;
 - V. euro 414.724,26 oltre IVA per l'annualità 2021 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2021;

- VI. euro 424.262,92 oltre IVA per l'annualità 2022 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2022;
 - VII. euro 434.020,96 oltre IVA per l'annualità 2023 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2023;
 - VIII. euro 444.003,45 oltre IVA per l'annualità 2024 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2024;
 - IX. euro 454.215,53 oltre IVA per l'annualità 2025 da corrispondersi entro il 31 gennaio 2025;
- 3) in subordine: condannare il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad accordare la ridetta revisione mediante prolungamento della durata della concessione attualmente in essere con la società di progetto "AL.C. Modugno S.r.l." sino a tutto l'anno 2037, con obbligo per l'Amministrazione concedente di versare a quest'ultima, per tutta la durata della concessione, le annualità di canone nella misura convenzionalmente pattuita;
- 4) in ogni caso: condannare il Comune di Modugno al pagamento delle spese e competenze di giudizio; ivi comprese quelle inerenti il procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* promosso ante causam;
- 5) inunire l'emananda ordinanza (o sentenza, in ipotesi di mutamento di rito) della clausola per la provvisoria esecuzione come per legge.

In via istruttoria, e con riserva di ulteriori produzioni documentali che dovessero rendersi necessarie in prosieguo di procedimento in conseguenza della condotta di parte convenuta, si offrono si da ora in comunicazione i seguenti documenti:

1) copia convenzione di concessione sottoscritta il 05 marzo 2008 nella forma pubblica amministrativa; 2) copia piano economico-finanziario asseverato allegato a della convenzione di concessione; 3) copia determinazione dirigenziale n. 558/2009; 4) copia nota del 21/22 aprile 2010; 5) copia certificato di ultimazione lavori; 6) copia relazione sul conto finale; 7) copia certificato di collaudo; 8) copia verbale di consegna immobile; 9) copia nota del 23 gennaio 2012; 10) copia nota del 24 maggio 2012; 11) copia nota del 14 settembre 2012; 12) copia nota Comune di Modugno del 15 febbraio 2013; 13) copia nota del 21 febbraio 2013; 14) copia diffida del 16 aprile 2013; 15) copia nota Comune di Modugno del 06 dicembre 2013; 16) copia nota del 13 giugno 2014; 17) copia relazione peritale a firma dell'ing. P. Maurelli; 18) copia valutazione sintetica delle osservazioni di parte a firma dell'ing. P. Maurelli; 19) copia decreto del Tribunale di Bari di liquidazione del compenso del C.T.U.; 20) copia nota del 05 gennaio 2016; 21) copia fattura n. 28/2015 emessa dall'ing. P. Maurelli; 22) copia fattura n. 38/2016 emessa dall'ing. P. Maurelli. Sempre in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento promosso ante causam ex art. 696 bis c.p.c. innanzi a codesto On.le Tribunale ed iscritto al n. 1721/2015 del R.G.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *rechia.cosimo@oravta.legalmail.it*. ovvero, in alternativa, al seguente numero di fax: 099.400.52.17. Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è di € 3.893.195,65 e che -pertanto- il contributo unificato di iscrizione a ruolo va assolto, giusto il disposto dell'art. 13, co. 3, di detto d.P.R., in ragione del 50% di € 1.686,00 ovvero in misura pari ad € 843,00.

Salvo ogni altro diritto azione o ragione.

Taranto, lì 19 ottobre 2016

Am. Cosimo Recchia



TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. 15793/2015

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede e la documentazione
allegata;

ORDINA

la comparizione delle parti per l'udienza del
giorno 3 luglio 2017 ore 9.15 con il seguito.

Manda al ricorrente per la notifica entro il
20/03/17, con termine al resistente suo e
dei suoi primi dell'udienza per la
costituzione

Bari, li 31/10/16

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2016

IL Cancelliere
Assistente giudiziario
Rosa Disanto

COPIA CONFERITA SU ORIGINALE
21 NOV. 2016

[Handwritten signature]



Relata di notificazione a mezzo del servizio postale

ex art. 1 legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Cosimo Recchia del Foro di Taranto, in base alla legge n. 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto del 18 maggio 2016, su procura della "A.L.C. Modugno S.r.l.", in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Stefano Intini, copia conforme dell'antescritto ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* innanzi al Tribunale Ordinario di Bari e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza (R.G. n. 15793/2016) ho notificato al Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in 70026 Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, previa iscrizione al n. 02 del mio registro cronologico, mediante il servizio postale con piego raccomandato A/R n. 76715362484-0 spedito dall'Ufficio Postale di Taranto 9 - Via Molise in data corrispondente a quella del timbro postale

avv. Cosimo Recchia



Avv. Cosimo Recchia

MITTENTE

AVV. COSIMO RUSSELLIA
VIA DOGHER, 31
74011 CASERMANA (TA)

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione TARANTO
del Consiglio Ordine Avvocati di
n. 18.05.2016

Postaraccomandata
AR

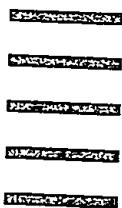
Posteitaliane

29.11.201
Euro 008

100767153624840 70026

79049 74121 TARANTO 9 (TA)

1-P1014850



del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Cosimo Russellia

Risc. N.

AG



76715362484-0

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché, il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quindici anni. In mancanza della persona suddetta il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI MODUGNO
PIAZZA DEL POPOLO 16
74016 MODUGNO (BA)